

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 966

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1993**

---

Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193,  
recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, concernente «Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato» ha stabilito che, per provvedere a pagamenti in valuta estera, le Amministrazioni dello Stato debbano inoltrare motivate richieste al Portafoglio stesso, anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio ufficiale del giorno. Ad operazione avvenuta, il Portafoglio rende all'Amministrazione interessata il conto dell'effettivo costo dell'operazione, per la regolarizzazione delle eventuali differenze a debito o a credito, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge.

Il successivo articolo 3, al primo comma, ha stabilito peraltro che le anzidette differenze a credito o a debito, qualora non siano superiori a lire 1.000, debbano essere scritturate in conto perdite e profitti della gestione del Portafoglio.

Con legge 6 agosto 1966, n. 639, il predetto limite di lire 1.000 è stato elevato a lire 5.000, in considerazione dell'accresciuta massa di trasferimenti di valuta all'estero e del diminuito potere di acquisto della moneta nel periodo intercorrente tra il 1951 e il 1966.

In proposito occorre tener presente che le Amministrazioni statali e il Portafoglio dello Stato, per la regolarizzazione delle differenze a debito o a credito rispetto agli

anticipi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 193 del 1951, debbono porre in essere una serie di atti formali, anche se trattasi di rimborsare cifre irrisorie. Il tutto si traduce, in pratica, in una procedura decisamente antieconomica, specie se si raffronta l'importo da rimborsare con i costi sostenuti, in termini di tempo, retribuzioni, stampati eccetera, dalle Amministrazioni e dagli organi di controllo, per completare l'iter di ciascuna operazione.

Si rende, pertanto, urgente ed opportuno elevare ulteriormente il limite di lire 5.000 previsto dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 639.

Per tali considerazioni ed in base all'esperienza degli ultimi anni, si ritiene che il limite di cui sopra possa essere elevato a lire 100.000 e in tal senso si propone di modificare il ripetuto primo comma dell'articolo 3 della legge più volte citata.

Tenuto conto, poi, degli attuali orientamenti in materia di delegificazione, si ritiene opportuno stabilire, per il futuro, che eventuali variazioni del limite suddetto siano adottate del Ministro del tesoro, anzichè con ulteriori provvedimenti legislativi.

Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta alcun onere per l'erario, e pertanto non si redige la relazione tecnica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 193, modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, è elevato a lire centomila.

### Art. 2.

1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui all'articolo 1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.